

L. 21 giugno 1971, n. 804 (1).

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 (2).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

(giurisprudenza)

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 62 della convenzione stessa.

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio.

Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali

nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a

garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei belgi:

Sig. Pierre Harmel, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Sig. Willy Brandt, Vicecancelliere, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:
Sig. Michel Bedre, Ministro degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sig. Giuseppe Medici, Ministro degli Esteri;
Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:
Sig. Pierre Gregoire, Ministro degli Esteri;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli Esteri;
I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri,
riconosciuti in buona e debita
forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

(giurisprudenza)

La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

- 1° - lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2° - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
- 3° - la sicurezza sociale;
- 4° - l'arbitrato.

TITOLO II

Della competenza

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 2

(giurisprudenza)

Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio,

si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:

- nel Belgio: |l'articolo 15 del Codice civile; le|
| disposizioni degli articoli 52, 52-|
| bis e 53 della legge 25 marzo 1876|
| sulla competenza; |
- nella Repubblica federa-|l'articolo 23 del Codice di procedu-|
le di Germania: | ra civile; |
- in Francia: |gli articoli 14 e 15 del Codice ci-|
| vile; |
- in Italia: |gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del|
| Codice di procedura civile; |
- nel Lussemburgo: |gli articoli 14 e 15 del Codice ci-|
| vile; |
- nei Paesi Bassi: |l'articolo 126, terzo comma e l'ar-|
| ticolo 127 del Codice di procedura|
| civile. |

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione II

Competenze speciali

Articolo 5

(giurisprudenza)

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente;

1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

3° - in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5° - qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Articolo 6

(giurisprudenza)

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1° - in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2° - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3° - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.

Sezione III

Competenza in materia di assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 8

(giurisprudenza)

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa

davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicuratore, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1° - posteriori al sorgere della controversia o
2° - che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente hanno per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione IV

Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato

Articolo 13

In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso

rateizzato direttamente
connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata
dalla presente sezione,
salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 14

Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente
possono essere convenuti,
sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente
nel cui territorio sono
domiciliati l'acquirente o il mutuatario.
L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il
mutuatario possono essere
proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il
proprio domicilio.
Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda
riconvenzionale davanti al
giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con
convenzioni:
1° - posteriori al sorgere della controversia o
2° - che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo
giurisdizionale diverso da quelli
indicati nella presente sezione o
3° - che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il
mutuatario aventi entrambi il
domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono
la competenza ai giudici
di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione V Competenze esclusive

Articolo 16

(giurisprudenza)

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

- 1° - in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i
giudici dello Stato
contraente in cui l'immobile si trova;
- 2° - in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone

giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;

3° - in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato

contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4° - in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti

analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel

cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere

stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;

5° - in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo

l'esecuzione.

Sezione VI

Proroga di competenza

Articolo 17

(giurisprudenza)

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una

domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei

giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un

determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo

Stato contraente.

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli

12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo

16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa

conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 18

(giurisprudenza)

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della

presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione VII

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara di ufficio la propria incompetenza.

Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza. Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extra giudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.

Sezione VIII

Litispendenza e connessione

Articolo 21

(giurisprudenza)

Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti

siano state proposte
domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice
successivamente adito deve, anche
d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice
preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il
processo qualora venga
eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Articolo 22

(giurisprudenza)

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti
differenti e siano pendenti
in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il
procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una
delle parti a condizione
che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice
preventivamente adito sia
competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un
legame così stretto da
rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra
di loro incompatibili ove
le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più
giudici, quello
successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice
preventivamente adito.

Sezione IX

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 24

(giurisprudenza)

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato
contraente, possono essere
richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se in forza della presente
Convenzione, la
competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato

contraente.

TITOLO III

Del riconoscimento e dell'esecuzione

Articolo 25

Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione I

Del riconoscimento

Articolo 26

(giurisprudenza)

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

(giurisprudenza)

Le decisioni non sono riconosciute:

1° - se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2° - se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace

regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese;

3° - se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

4° - se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel

pronunciarsi su una questione
relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale
tra coniugi, ai testamenti
ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello
Stato richiesto, salvo che la
decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto
se le norme di diritto
internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4
e 5 del titolo II sono
state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'articolo 59.
Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità
richiesta è vincolata dalle
costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la
propria competenza.
Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere
al controllo della
competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non
riguardano l'ordine
pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.

Articolo 29

(giurisprudenza)

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del
merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il
riconoscimento di una
decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se
la decisione in questione
è stata impugnata.

Sezione 2
Dell'esecuzione

Articolo 31

(giurisprudenza)

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del «Landgericht»;
- in Francia, al Presidente del «tribunal de grande instance»;
- in Italia, alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al Presidente del «tribunal d'arrondissement»;
- nei Paesi Bassi, al Presidente del «Arrondissementsrechtbank».

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta

l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

(giurisprudenza)

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte e comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

(giurisprudenza)

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 37

L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, davanti al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo «Oberlandesgericht»;
- in Francia, davanti alla «cour d'appel»;
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de Justice» giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti allo «Arrondissementsrechtbank».

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una «Rechtsbeschwerde».

Articolo 38

(giurisprudenza)

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

(giurisprudenza)

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è richiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Articolo 40

Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla «cour d'appel» o «Hof van Beroep»;
- nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo «Oberlandesgericht»;
- in Francia, davanti alla «cour d'appel»;
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de Justice» giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla «Gerechthof».

La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Articolo 41

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una «Rechtsbeschwerde».

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di

essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44

L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32-35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 46

(giurisprudenza)

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1° - una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;

2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

Articolo 47

(giurisprudenza)

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione

è esecutiva ed è stata notificata;

2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può

fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga

di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti;

la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e

48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

Atti autentici e transazioni giudiziarie

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte,

muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata

dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è

contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato di origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato. Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di una autorità.

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della società e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 54

(giurisprudenza)

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle

disposizioni del titolo

III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII

Relazione con le altre convenzioni

Articolo 55

(giurisprudenza)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma dell'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e la esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962; e, nella misura in cui sia in vigore

- il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

(giurisprudenza)

Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile. Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 57

La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Articolo 58

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Articolo 59

La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non

riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 60

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Articolo 61

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Articolo 62

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato. Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
- e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

Articolo 65

Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà

depositata negli archivi
del Segretariato delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a
trasmettere copia
certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziati sottoscritti hanno apposto le loro firme in
calce alla presente
Convenzione.
FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majsteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Für dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy Brandt

Pour le Président de la République française,
Michel Debre

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre Gregoire

Voor Hare Maesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. Luns

PROTOCOLLO

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate alla Convenzione:

Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un
giudice di un altro Stato
contraente in applicazione dell'articolo 5, 1°, può eccepire l'incompetenza di
tale giudice. Se il
convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei
confronti di una persona
domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e
specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato

contraente cui venga
contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un
altro Stato contraente di
cui non sono cittadini possono anche se non compaiono personalmente, farsi
difendere dalle persone a
tal fine abilitate.
Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la
comparizione non ha
luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia
avuto la possibilità di
farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati
contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula
esecutiva non verranno
riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore
della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che
devono essere comunicati o
notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi
secondo le modalità previste
dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.
Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione
trasmessa al Segretario
Generale del Consiglio delle Comunità Europee, i suddetti atti possono essere
trasmessi direttamente
dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul
cui territorio si trova il
destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato
d'origine trasmette copia
dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa
trasmissione al
destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla
legge dello Stato
richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale
dello Stato d'origine.

Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10,

concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica Federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile concernenti la *litis enunciatio*. Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

F den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debre

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Gregoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. Luns.

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese,
della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta

Convenzione,

Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo

carattere unitario.

Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti

positivi o negativi di competenza, Si dichiarano pronti:

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze

alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente

Dichiarazione comune.

FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Pierre Harmel Willy Brandt Michel Debre Giuseppe Medici Pierre Gregoire

J.M.A.H. Luns

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1971, n. 254.

(2) Vedi, anche, il protocollo ratificato con L. 19 maggio 1975, n. 180, riportata alla voce Comunità

europee. Modificazioni e integrazioni alla presente Convenzione sono state apportate con la

Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967,

riportata al n. A/XLIX; con la Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con

L. 18 ottobre 1984, n. 756, riportata al n. A/LXI-bis; con la Convenzione firmata a San Sebastian il 26

maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339, riportata al n. A/XCV-bis e con la Convenzione

firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996, ratificata con L. 26 gennaio 1999, n.

24, riportata al n.
A/CXXVII.